Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA - Giovedì, 20 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1946

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato, (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 a norma delle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la Parte Prima della *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicata tutti i giorni meno i festivi.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 770.

Ricostituzione dei registri e degli atti di ufficio esistenti nelle conservatorie dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I registri e gli atti di ufficio esistenti nelle conservatorie dei registri immobiliari, che siano andati distrutti o dispersi in dipendenza degli eventi bellici, saranno ricostituiti a cura dei rispettivi conservatori sotto la vigilanza degli ispettori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in base alle risultanze delle note, delle domande e di ogni altro documento esistenti in ufficio.

Art. 2.

In mancanza dei registri e delle corrispondenti note e domande, il conservatore dei registri immobiliari, con la scorta dei registri generali d'ordine e dei repertori, farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro sei mesi dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, un elenco delle note e delle domande mancanti, con invito agli interessati di depositare nella conservatoria, entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione, il duplo della nota o il certificato del l'eseguita formalità, e una copia in carta libera dell'uno e dell'altro. Detto elenco, col relativo invito, sarà pure affisso in tutte le sedi dei comuni e dei tribunali della provincia e nella sede della corte d'appello nella cui circoscrizione si trova la conservatoria.

I duplicati delle note e i certificati originali esibiti dalle parti saranno ritenuti presso la conservatoria. Le copie, munite del visto di conformità del conservatore, saranno restituite alle parti.

Art. 3.

Coloro che per qualsiasi causa non saranno in grado di produrre i duplicati delle note e i certificati originali presenteranno nel termine suddetto la copia autentica in carta libera dei titoli che hanno dato luogo alle trascrizioni, alle iscrizioni e agli annotamenti, insieme a nuove note e domande in carta libera.

Coloro che non saranno in grado di produrre neppure detta copia autentica dei titoli, dovranno presentare una dichiarazione in doppio in cui saranno approssimativamente indicati tutti gli elementi relativi alla formalità da ricostituire. Una delle due copie sarà restituita alla parte col visto di conformità del conservatore.

Gli Istituti di credito fondiario potranno esibire gli estratti notarili dei loro registri, contenenti gli estremi delle formalità da ricostituire.

Art. 4.

Indipendentemente dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 2, le parti interessate dovranno presentare le note, i titoli, i certificati o le dichiarazioni entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

La presentazione delle note, dei titoli, dei certificati o delle dichiarazioni fuori dei termini stabiliti negli articoli precedenti avrà efficacia e grado dal giorno in cui sarà stata fatta.

Art. 6.

Per i casi in cui non sia possibile, o riesca lunga e gravosa, la ricostituzione a norma degli articoli precedenti e per i casi controversi, il Ministro per le finanze richiederà al Ministro per la grazia e giustizia che nomini una speciale commissione composta dal presidente del tribunale, dal conservatore dei registri immobiliari e da un ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Dette commissioni, su ricorso di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente; hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento, anche fuori dei limiti previsti dal codice civile, e di esercitare in genere le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria.

Le deliberazioni delle commissioni stabiliranno, fra l'altro, fermo il disposto di cui all'art. 5, da quale giorno avrà efficacia e grado la formalità da ricostituire e saranno per estratto pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, con l'avvertenza che entro tre mesi dalla pubblicazione gli interessati o il pubblico ministero potranno proporre apposizione davanti il tribunale del luogo ove ha sede la commissione.

Dette deliberazioni saranno affisse, pure per estratto, nella sede del comune, del tribunale e della corte d'appello del luogo in cui è situato l'immobile.

Gli atti così ricostituiti tengono luogo di quelli distrutti o dispersi, salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta delle parti o del pubblico ministero, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito in base a copia o certificato autentici, che siano successivamente ritrovati.

Art. 7.

Tutti gli atti occorrenti per la ricostituzione prevista dagli articoli precedenti saranno esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie.

I diritti dei notai e degli altri pubblici ufficiali e quelli spettanti agli archivi notarili saranno ridotti ad un quarto.

Art. 8.

Con successivo decreto Luogotenenziale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, sarà provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 771.

Autorizzazione all'Ufficio italiano dei cambi ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ufficio italiano dei cambi in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1945.

Determinazione della pensione suppletiva a favore del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, infortunato sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER I TRASPORTI
E PER IL TESORO

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 1° agosto 1941, n. 1063, concernente modificazioni al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Viste le proposte formulate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione che continui a prestare servizio presso l'azienda dopo un infortunio sul lavoro da cui sia derivata inabilità permanente, e, nei casi di infortuni mortali, ai superstiti di detto personale, che abbiano diritto al trattamento di riversibilità, si applicano le norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Nel caso che l'agente cessi dal servizio con diritto a pensione secondo le norme che disciplinano il suo trattamento di previdenza, viene liquidata all'agente, in aggiunta al normale trattamento di pensione, una rendita corrispondente al capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o presso la cassa speciale di previdenza cui l'agente è iscritto, aumentate degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso del 4,50 %.

Tale rendita, non riversibile alla famiglia (vedova ed orfani minori) sarà determinata in relazione ai coefficienti di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate al presente decreto a seconda che l'agente sia stato collocato in quiescenza per invalidità o per raggiunti limiti di età e di servizio.

Art. 3.

Nel caso che l'agente muoia in servizio lasciando famiglia con diritto a pensione secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente stesso, viene liquidata alla famiglia (vedova ed orfani minori), in aggiunta al normale trattamento di pensione, una rendita corrispondente al capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale previdenza sociale, aumentate degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 %.

Tale rendita sarà determinata in relazione ai coefficienti di cui alle tabelle nn. 3, 4, 5 e 6 allegate al presente decreto a seconda della composizione familiare (vedova sola, orfano minore solo, vedova con orfani minori, due o più orfani minori soli).

Art. 4.

Nel caso che l'agente cessi dal servizio senza diritto a pensione secondo le norme che disciplinano il suo trattamento di previdenza, viene restituito all'agente stesso il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale previdenza sociale, aumentate degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 %.

Art. 5.

Nel caso che l'agente muoia in servizio senza lasciare alla famiglia diritto a pensione secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente stesso, viene restituito agli eredi legittimi o testamentari, tenuto conto delle disposizioni del Codice civile in materia di successioni, il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentate degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 %.

Art. 6.

Nel caso che l'agente muoia in servizio lasciando il diritto alla liquidazione della pensione di riversibilità secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente stesso, senza però che esistano eredi (vedova e figli minori) in favore dei quali possa essere liquidata tale pensione, viene restituito agli altri eredi legittimi o testamentari, tenuto conto delle disposizioni del Codice civile in materia di successioni, il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentate degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 %.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 1941, n. 1063.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con richiamo del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 5 dicembre 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1945.

Nuovo elenco delle materie prime e dei prodotti industriali (non alimentari) soggetti al vincolo della denuncia e del blocco.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata l'opportunità di modificare l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali (non alimentari) sottoposti a blocco e talune disposizioni in vigore per la denuncia e la distribuzione di tali prodotti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali (non alimentari) soggetti al vincolo della denuncia e del blocco, rimane stabilito come segue:

A. — *Prodotti sotto il controllo delle Autorità Alleate*:

1) legname in piedi nelle zone riservate ai servizi britannici.

B. — *Prodotti vincolati a favore del Ministero dell'industria e del commercio*:

1) acciai in blumi, lingotti, billette e bidoni (diversi da quelli speciali per macchine ed utensili);
2) acciai profilati di tutte le dimensioni;
3) vergella, lamiera, latta e lamierino;
4) piombo in pani;
5) alluminio di prima fusione;
6) rottami ferrosi e bossoli di ottone;
7) vetro in lastre e vetro neutro;
8) olii e grassi di origine vegetale per usi industriali;
9) carburo di calcio;
10) solventi: solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, trielina.

C. — *Prodotti vincolati a favore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:

1) fertilizzanti chimici (semplici e composti);
2) anticrittogamici ed insetticidi impiegati nell'agricoltura.

D. — *Prodotti controllati soggetti a particolare disciplina*:

1) combustibili fossili solidi (carboni esteri e nazionali, ligniti; coke da gas e metallurgico);
2) combustibili vegetali (carbone vegetale e legna da ardere per usi industriali, sanse esauste);
3) prodotti della distillazione del carbone fossile (gas per usi industriali; catrame greggio; olii leggeri dal gas e dal catrame; olii medi, pesanti ed antracenici; pece; naftalina; antracene);
4) prodotti petroliferi: combustibili, carburanti, lubrificanti e solventi;
5) canapa greggia, stoppa e manufatti di canapa;
6) carta da giornali, bianca in rotoli o bobine;
7) prodotti concianti;
8) cuoio, pelli conciate bovine, equine e bufaline, cinghie di cuoio per trasmissioni;
9) autobus e autocarri di nuova produzione;
10) pneumatici per auto, moto e biciclette;
11) cementi;
12) zolfo grezzo (fuso) e zolfo lavorato (sublimato, raffinato, in pani e in cannoli, macinato, ventilato ramato, ecc.).

Art. 2.

I prodotti industriali (non alimentari) non compresi nell'art. 1 possono tuttavia essere bloccati dal Ministero dell'industria e del commercio per singole partite quando per la loro scarsa disponibilità si rende necessaria la distribuzione razionata all'industria.

Art. 3.

E' fatto obbligo alle imprese produttrici, importatrici e grossiste, di denunciare direttamente al Ministero dell'industria e del commercio, e di tenere bloccati a disposizione dello stesso, le materie prime ed i prodotti industriali, di cui al comma *B* del precedente art. 1, ottenuti, importati, o detenuti dalle imprese stesse, in conformità delle norme prescritte dal detto Ministero.

Art. 4.

E' fatto obbligo alle imprese produttrici e importatrici di denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di tenere bloccati a disposizione dello stesso, i prodotti industriali di cui al comma *C* del precedente

art. 1, prodotti o importati dalle imprese stesse, in conformità delle norme prescritte dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le richieste relative ai fabbisogni di prodotti vincolati a favore del Ministero dell'industria e del commercio, debitamente motivate e documentate, devono essere presentate agli Uffici provinciali del commercio e dell'industria o agli Ispettorati provinciali o compartimentali dell'agricoltura, in conformità delle istruzioni emanate dal Ministero suddetto, il quale decide sulle assegnazioni tenendo conto della necessità della produzione e della ricostruzione industriale.

Le richieste concernenti i fabbisogni di prodotti di cui al comma *C* del precedente art. 1 e quelle concernenti i fabbisogni di zolfi grezzi e lavorati occorrenti per usi agricoli devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero stesso il quale decide sulle assegnazioni relative.

Art. 6.

Per il controllo delle disponibilità e la distribuzione dei prodotti di cui al comma *D* del precedente art. 1, valgono le norme particolari in vigore per ciascuno di essi, o quelle che saranno emanate dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto, quando occorra, con le altre Amministrazioni interessate.

Art. 7.

I prodotti soggetti al vincolo della denuncia e del blocco specificati nel precedente art. 1 commi *B*, *C* e *D* non possono essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dai Ministeri interessati o dagli organi delegati dagli stessi.

Art. 8.

Salve le facoltà spettanti alle Autorità Militari Alleate in materia di requisizione, le disposizioni contenute nel presente decreto vanno osservate in tutte le provincie poste sotto la amministrazione del Governo italiano, ed entreranno in vigore nelle altre, nel giorno successivo a quello della loro restituzione all'amministrazione del Governo stesso.

Art. 9.

Il presente decreto sostituisce i provvedimenti precedentemente emanati dal Ministero dell'industria e del commercio in materia di denuncia e blocco di materie prime e prodotti industriali.

Nulla è innovato per quanto concerne lo sblocco condizionato dei prodotti tessili disposto con decreto Ministeriale 17 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 stesso mese.

Art. 10.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1945

Il Ministro: GRONCHI

(2268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1945 il signor Squintani Cipriano, notaio residente nel comune di Manerba, distretto notarile di Brescia, è stato traslocato nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona.

(2272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 dicembre 1945 - N. 262

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,175
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 35	100,325
Redimibile 3,50 % 1934	92,675
Id. 5 % 1936	100,05
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925

Media dei cambi e dei titoli del 15 dicembre 1945 - N. 263

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	104,025
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	92,35
Id. 5 % 1936	99,875
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1945 - N. 264

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	99,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,825
Id. 3,50 % 1902	95,00
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	91,825
Id. 5 % 1936	99,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,175
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,50

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta del buono del Tesoro novennale 5 % di scadenza 15 febbraio 1950, n. 3525, serie L, di L. 20.500 capitale nominale, intestato a Crisci Mario fu Casimiro, minore sotto la patria potestà della madre Ingero Francesca fu Giovanni vedova Crisci, domiciliata a Cagliari, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedra di composizione architettonica vacante nel Regio istituto superiore di architettura di Venezia, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso il Regio istituto superiore di architettura di Venezia è vacante la cattedra di composizione architettonica, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2256)

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITA' DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:
Istituzioni di diritto romano.

REGIA UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:
Storia della filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2232)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenchi di decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere mutui pel pareggio del bilancio 1945.

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicati pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 25 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Lecce, importo del mutuo L. 28.000.000;

Decreto interministeriale 16 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Perugia, importo del mutuo L. 22.000.000.

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2252)

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicati pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 28 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Benevento, importo del mutuo L. 17 milioni e 500 mila;

Decreto interministeriale 12 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo del mutuo L. 10.000.000;

Decreto interministeriale 1º ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Matera, importo del mutuo L. 5.900.000;

Decreto interministeriale 27 settembre 1945, Amministrazione provinciale di Palermo, importo del mutuo L. 31.500.000;

Decreto interministeriale 5 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Potenza, importo del mutuo L. 9.600.000;

Decreto interministeriale 9 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Teramo, importo del mutuo L. 15.000.000;

Decreto interministeriale 19 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Terni, importo del mutuo L. 8.000.000.

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2253)

Decreti interministeriali con i quali talune Amministrazioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministro per il tesoro, i mutui per ciascuna di esse rispettivamente indicati, pel pareggio del bilancio 1945:

Decreto interministeriale 1º ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Livorno, importo del mutuo L. 11.600.000;

Decreto interministeriale 2 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Pesaro, importo del mutuo L. 39.000.000;

Decreto interministeriale 5 novembre 1945, Amministrazione provinciale di Lucca, importo del mutuo L. 9.000.000;

Decreto interministeriale 23 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Cosenza, importo del mutuo L. 17.000.000;

Decreto interministeriale 25 ottobre 1945, Amministrazione provinciale di Modena, importo del mutuo L. 3.900.000.

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2254)

MINISTERO DELL'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo di una partita di 3000 quintali di marmellata pastosa

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'alimentazione emana la seguente determinazione in merito al prezzo di una partita di 3000 quintali di marmellata pastosa, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477:

1. — Il prezzo per la partita di circa 3000 quintali di marmellata pastosa prodotta dalla S. A. «Cirio» nel periodo dicembre 1943 - gennaio 1944, depositata presso lo stabilimento della stessa società in Pontecagnano (Salerno) e vincolata a disposizione del Ministero dell'alimentazione, è fissato in L. 9163,50 a quintale.

2. — Il prezzo s'intende per peso netto, per prodotto reso franco fabbrica ed è comprensivo di L. 163,50 per maggiorazione di tassa di fabbricazione.

Roma, addì 23 novembre 1945

Il Ministro: MOLÈ

(2271)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a 10 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col quale, in aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 742, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati;

Veduto il decreto Ministeriale 8 agosto 1945, col quale fu approvata la graduatoria del concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato nel ruolo del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 4 dicembre 1944;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a 10 posti di bibliotecario aggregato nello speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale di gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, al quale possono partecipare i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, forniti di laurea o di titolo equipollente, che alla data del presente decreto risultino comandati presso le Soprintendenze bibliografiche e le Biblioteche pubbliche governative, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, e che non poterono partecipare al concorso indetto con decreto Ministeriale 4 dicembre 1944, per la limitazione di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 12, devono essere fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche) per il tramite delle Soprintendenze bibliografiche competenti, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome e della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e dovrà contenere la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) breve cenno della carriera didattica percorsa;

b) eventuali diplomi, certificati, pubblicazioni o altri titoli che il candidato ritenga utili nel proprio interesse.

Art. 4.

I soprintendenti bibliografici inoltreranno le domande insieme con una riservata relazione sulla cultura, la capacità, il rendimento, l'attività, nonchè sulle funzioni disimpegnate dal preside o professore comandato e l'attitudine che egli abbia dimostrato ai lavori e servizi di biblioteca.

Per il personale che presti di fatto servizio presso una biblioteca o altro ufficio od ente, la relazione sarà predisposta dai direttori di biblioteca o dai capi dei rispettivi uffici ed enti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di una prova teorico-pratica sulle seguenti materie:

a) cenni sulla costituzione e il funzionamento delle Biblioteche pubbliche governative, sulla legislazione, sui regolamenti e sui cataloghi in uso;

b) notizie sulle biblioteche e raccolte librarie esistenti entro la Soprintendenza presso la quale il preside o professore presta servizio;

c) nozioni di storia del libro e delle biblioteche;

d) elementi di bibliografia che provino la conoscenza delle opere di consultazione più necessarie al lavoro di biblioteca;

e) saggio di schedatura di un'opera per i tre cataloghi: autori, soggetto, materie.

I candidati saranno avvisati del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi a sostenere la prova d'esame. Essi dovranno dimostrare la loro identità personale mediante documento di riconoscimento.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è costituita dal direttore generale delle Accademie e biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Adempirà le funzioni di segretario un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Per stabilire la votazione complessiva da attribuire a ciascun candidato, la Commissione dispone di 70 punti, dei quali 40 saranno riservati alla prova teorico-pratica e 30 ai titoli.

All'attribuzione dei 30 punti riservati alla valutazione dei titoli provvederà la Commissione giudicatrice, in base ai criteri della ripartizione dei punti stessi fatta prima dell'inizio delle prove d'esame relative al concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato, indetto con decreto Ministeriale 4 dicembre 1944.

Ultimate le operazioni d'esame, la Commissione giudicatrice compilerà la graduatoria dei candidati che nella prova teorica-pratica avranno conseguito almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

I vincitori del presente concorso e quelli del concorso a 20 posti di bibliotecario aggregato, indetto col citato decreto Ministeriale 4 dicembre 1944, saranno collocati in una unica graduatoria di merito che sarà compilata dalla Commissione giudicatrice in base alle votazioni complessive loro attribuite per la prova teorica-pratica e per i titoli.

I vincitori stessi saranno poi trasferiti nel ruolo transitorio aggiunto di cui al decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337, col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dalla graduatoria unica di merito suddetta e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro: ARANGIO RUIZ

(2227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 1945, contenuto nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 3 novembre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 dicembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(2273)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare n. 1, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 dicembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 GENNAIO 1945, N. 22.
Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(2274)

Dato che il decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta) è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 agosto 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 dicembre 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 1945.
Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta.

(2275)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.